



PROVINCIA DI RIETI
Deliberazione della Giunta Provinciale

Seduta del 28 aprile 2011

OGGETTO: FONDO EX ART. 31 CCNL 2004. DETERMINAZIONI ANNO 2011

L'anno duemilaundici (2011) il giorno ventotto (28) del mese di aprile, alle ore 16.40, nella Sede della Provincia si è riunita la Giunta Provinciale. Alla discussione del presente atto risultano i seguenti presenti e assenti:

COGNOME E NOME	CARICA	Presente	Assente
MELILLI Fabio	Presidente	X	
PASTORELLI Oreste	Vice Presidente	X	
ANTONACCI Enzo	Assessore		X
BECCARINI Michele	Assessore		X
FELICI Giancarlo	Assessore	X	
MEZZETTI Alessandro	Assessore	X	
TADDEI Luigi	Assessore	X	
TANCREDI Francesco	Assessore	X	
VENTURA Antonio	Assessore		X

Presiede il Sig. dott. Fabio MELILLI

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Adele TRAMONTANO

Sull'oggetto di cui all'epigrafe la Giunta Provinciale ha adottato la seguente deliberazione:

Su proposta dell'assessore con delega alle politiche del personale, Sig. Oreste Pastorelli

Premesso che:

Con delibera di Giunta provinciale n. **105 del 25 giugno 2010, integrata con delibera di G.P.n.247 del 7 dicembre 2010** si provvedeva tra l'altro a definire il fondo per le risorse accessorie del solo personale dipendente per l'anno 2010 nel modo di cui appresso:

- fondo disponibile nel corso **2010 = 659.684,00 di cui euro 288.000,00 risorse variabili fruibili arricchite dei residui degli anni precedenti; € 371.684,00** risorse stabili fruibili; risorse per pagamento lavoro straordinario **€ 47.016,00** (decurtato secondo le prescrizioni dell'accordo decentrato per l'utilizzo delle risorse di cui all'art.32 CCNL 2004 sottoscritto nell'anno 2007);

Richiamato quanto previsto dal mutato quadro normativo disposto e determinato dall'art. 9, comma 2 bis del D. L. 31.05.2010 n. 78, convertito nella Legge 30.07.2010, n. 122;

Considerato che la norma in questione dispone: "a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. L. vo 165/2001 non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".

Considerato, altresì, che le conseguenze della norma si colgono appieno se la si legge in combinato disposto con l'art. 17 comma 5 del CCNL 01.04.99: "le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo"; Dalla giustapposta lettura delle due disposizioni si ricava *de plano* che i resti che derivano dall'avvenuta ultimazione dei processi di distribuzione di ciascuna delle voci di spesa in cui è articolato il fondo per le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, non possono essere portate in aumento del suo analogo per l'esercizio finanziario successivo. Che, anzi è "automaticamente" ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Considerato, inoltre, che le somme di cui prima non possono finire nell'avanzo di gestione accertato con il relativo rendiconto, ma in una lettura completa delle disposizioni normative, esse devono essere riaccertate come residui passivi a destinazione vincolata e congelate nell'utilizzazione fino al 31.12.2013;

La stessa norma dispone altresì che :... "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche..., non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno;

Visto l'art. 40, comma 3 *quinquies*, T.U. Pubbl. Imp., il quale recita testualmente che "gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa".

Tutto quanto sopra, dunque l'ente deve:

a- non superare nel triennio 2011-2013 la consistenza del fondo per le risorse decentrate documentate per l'anno 2010;

b- continuare ad applicare, ai fini della determinazione delle risorse e costituzione del fondo quanto previsto dal ccnl 1.4.99 e 22.01.2004 e sue successive modifiche ed integrazioni, evitando incrementi del totale complessivo delle risorse disponibili rispetto alla annualità 2010, (fatte salve le risorse previste da specifiche norme di legge e dall'attribuzione di nuovi servizi);

c- alla determinazione del fondo senza aumenti devono seguire i tagli nel caso di diminuzione del numero dei dipendenti;

Considerato che la dottrina delle Corti dei Conti è intervenuta in materia, stante anche la "complicata formulazione normativa" ed in particolare:

- Richiamato il recente parere n. 1046 del 10 dicembre 2010 della sezione regionale di controllo della

Corte dei Conti per la Lombardia, la quale interviene nel chiarire che sono escluse dal computo delle spese per il personale gli incentivi autofinanziati (caso di specie, gli incentivi interni per l'istruttoria e l'emissione del provvedimento finale, attività svolta al di fuori dell'orario di ufficio, relativo alle pratiche edilizie a sanatoria);

- Richiamate altresì, sempre in tema di qualificazione di spese di personale, la recente giurisprudenza contabile della corte dei conti Veneto con il parere n. 57 del 4 giugno 2010 e gli orientamenti intrapresi dalla Corte dei Conti sezione delle autonomie, nell'adunanza del nove novembre 2009, con deliberazione n. 16;

- Richiamato il provvedimento della Corte dei Conti Marche (prov. n. 9/2011/PAR)....**la quale nel dover verificare la compatibilità di risorse messe a disposizione da altre pubbliche amministrazioni, con l'art. 9 comma 1 della legge 122/2010 ed in particolare se tali voci siano riconducibili agli "eventi straordinari della dinamica retributiva", come tali esonerati dal vincolo individuale sui limiti di spesa. L'art. 9 comma 1 del d.l. 78/2010 prevede infatti il "Divieto di superamento nel triennio 2011-2013 del trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010". Mancando una norma specifica di definizione del concetto di "trattamento ordinariamente spettante", occorre necessariamente procedere in via interpretativa, escludendo naturalmente le eccezioni esplicitate dalla stessa disposizione. Per quanto attiene alle voci fisse e continuative del trattamento accessorio, sono assoggettate al blocco triennale, nel senso che qualora attribuite nel 2010 devono essere riconosciute, ad invarianza di condizioni giuridiche, anche nel periodo di riferimento 2011-2013, gli elementi retributivi conseguenti ad una specifica previsione contrattuale o all'effettiva presenza in servizio.**

- Sono fatti salvi nel corso del triennio di riferimento, e quindi non vengono ricompresi nel tetto del trattamento economico complessivo, gli **"effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva"**, vale a dire le variazioni retributive in aumento conseguenti a **eventi che incidono sulla prestazione lavorativa...."**

- Gli orientamenti della giurisprudenza contabile, sono nel senso di....."l'elemento di divisione sembra essere costituito dall'impatto della spesa sul bilancio, e qualora si dimostri che il pagamento degli incentivi (in senso atecnico) al personale interno risulta neutro (privo di effetti per il bilancio dell'ente) allora, e solo allora, si può sostenere che non vi sia aumento della spesa, specie quando il finanziamento avviene dall'esterno: disposizione in piena sintonia con la circolare n. 9 del 2006, del Ministero dell'economia che rispecchia tale assunto;

- Richiamata altresì la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2010 che dando riscontro alla conferenza delle regioni e delle province autonome in merito alla interpretazione dell'articolo 9 del D.L. 78/2010, in materia di personale, ritiene:..... sono da ricomprendere nel trattamento economico individuale tutte le voci del trattamento fondamentale e accessorio aventi il carattere della fissità e continuità in relazione a categoria, posizione e tipologia di funzione e/o incarico di inquadramento posseduti nel 2010;..... quanto alle voci fisse e continuative del trattamento accessorio la conferenza lo interpreta nel senso che qualora attribuite nel 2010, devono essere riconosciute anche nel triennio....

- Vista altresì l'intesa per la regolazione del regime transitorio conseguente al blocco del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel pubblico impiego sottoscritta in data 4 febbraio 2011 tra la Presidenza del consiglio dei Ministri e le organizzazioni sindacali ed in particolare l'articolo 2):...." Le parti convengono che le retribuzioni complessive comprensive della parte accessoria, conseguite dai lavoratori nel corso del 2010 non devono diminuire per effetto dell'applicazione dell'art.19 del dec. Leg.vo n. 150/2009..."

Considerato che alla data del 31.12.2010 risultavano in servizio numero 319 unità di personale a tempo indeterminato; che nel corso del 2011 la programmazione triennale delle assunzioni prevede numero 5 unità di cui si deve curare la trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time; che nel corso del 2011 si prevede la cessazione dei n. 9 unità come di seguito indicate:

1 cat. D3 - D6 (Fontanella Antonio)

1 cat.D-D2 (Fanelli Luigina)

2 cat.D-D4 (Cordeschi Cesira - Benedetti Raffaello)

1 cat. B1 - B2 (Morelli Luigi)

1 cat. B1 - B3 (Di Battista Pasquale)

1 cat. B1 - B5 (Di Clemente Franco)

I cat. C- C2 (Santilli Filiberto)

I cat. C-C4 (Colarossi Giuseppina)

Che l'incidenza media dei dipendenti sul fondo è pari a € 2.000,00 (ovvero consistenza fondo uguale ad euro 659.684,00 diviso n. 319 dipendenti);

Che la riduzione del fondo in sede di elaborazione della annualità 2012 verrà riferita al taglio ai mesi di cessazione;

Considerato che la Giunta ritiene di rimettere i seguenti indirizzi operativi e gestionali:

1) L'ente, come negli anni precedenti, ritiene utile confermare la parte di risorse variabili (anche previste dall'art.15 c.5 del ccnl enti locali) destinate e necessarie per la remunerazione di specifiche responsabilità conferite dai dirigenti nel corso dell'anno al proprio personale dipendente; Le particolari responsabilità, che possono essere semplici o più complesse, stante la quantità di procedure che sono state assegnate, causa gli innumerevoli interventi legislativi, modifiche ed integrazioni, verranno liquidate secondo specifiche richieste scritte dei dirigenti, in base alla contrattazione decentrata vigente, eventualmente integrata delle disposizioni di cui alla preintesa che verrà sottoscritta;

Visto l'unito schema di proposta per l'utilizzo delle risorse di cui alla integrazione economica a norma e per gli effetti dell'art. 15 c.5 (allegato sub A) per l'annualità -2011-;

Acquisita, la certificazione- nota a firma del collegio dei Revisori dei Conti, sulla congruità dei costi del fondo con le normative vigenti e con le disponibilità di bilancio nonché di coerenza con le prescrizioni delle leggi finanziarie n. 296/06, n. 244/07, n. 133/08, n. 122/2010, e della disciplina contrattuale 1999 art. 15 c.5 così come riproposta, modificata ed integrata nelle disposizioni contrattuali delle tornate successive;

Visto il parere espresso sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00, ai fini della regolarità tecnica dal Direttore Generale, Avv. Mauro MATTUCCI, in data 15/04/2011 che di seguito integralmente si riporta "Parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 t.u. 267/2000.";

Visto il parere espresso sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00, ai fini della regolarità tecnica dal Dirigente del I Settore, Dott.ssa Lorella BECCARINI, in data 15/04/2011 che di seguito integralmente si riporta " Parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 t.u. 267/2000";

Visto il parere espresso sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00, ai fini della regolarità contabile dal Dirigente del II Settore, Dott.Fabio BARBERI, in data 15/04/2011 che di seguito integralmente si riporta "Parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49 n. 267/2000.";

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo;

2) di approvare, come approva lo schema allegato sub A e relativo alla individuazione e definizione delle risorse del fondo per la contrattazione decentrata ex art. 31 c. 2 e 3 anno 2011, nel modo di cui appresso:

- fondo fruibile per l'anno 2011, pari nel suo complesso (risorse stabili e variabili) ad euro **587.834,00 di cui euro 196.472,00 risorse variabili fruibili; € 391.362,00 risorse stabili fruibili;** risorse per pagamento lavoro straordinario **€ 47.016,00;**

3) di dare atto, che è stata acquisita la certificazione- nota a firma del collegio dei Revisori dei Conti, sulla congruità dei costi del fondo con le disponibilità di bilancio e di coerenza con le prescrizioni delle leggi finanziarie n. 296/06, n. 244/07, n.133/08 e della legge 122//2010, nonché a norma della disciplina

contrattuale 1999 art. 15 c.5 così come riproposta, modificata ed integrata nelle disposizioni contrattuali delle tornate successive;

4) Di dare atto che si procederà alla erogazione dei compensi a favore del personale dipendente solo a seguito dell'accertamento degli effettivi obiettivi o risultati conseguiti, sulla base dell'apporto individuale e di gruppo valutato da ogni singolo dirigente competente per settore e solo successivamente ad una valutazione e visita delle condizioni che hanno giustificato l'investimento sull'organizzazione effettuata a cura del nucleo di valutazione, in sede annuale di valutazione delle singole dirigenze;

5) di dare atto che l'utilizzo del fondo, così come sopra quantificato sarà gestito secondo il contratto decentrato (di parte economica) che verrà sottoscritto con le OO.SS. e le R.S.U aziendali o in assenza secondo i criteri e di cui alla precedente contrattazione decentrata (annualità 2008-2009-2010), e in ogni caso prevedendo le seguenti priorità e in modo da garantire quali crescita e miglioramento dei servizi necessari e funzionali per gli obiettivi dell'ente (in particolare per le attività concernente l'organizzazione del settore V):

a) il servizio di guardiania della Polizia Locale presso la Sede provinciale e gli uffici periferici;

b) servizi di polizia locale in turnazione al fine della tutela e controllo ambientale- venatoria;

c) servizi di reperibilità per cantoniera sull'intero bacino provinciale;

d) servizi di coordinamento dell'attività manutentiva e di cantoniera;

e) di provvedere alla erogazione delle risorse di incremento di parte variabile, non previste e legate alle finalità di cui alle lettere precedenti, per la remunerazione di prestazioni legate alle specifiche (più o meno complesse) responsabilità, conferite o disposte da ogni singolo dirigente, sulla base dei criteri di cui al contratto decentrato vigente, al contratto nazionale e alla legge e naturalmente liquidabili solo su richiesta dei singoli dirigenti di settore;

f) di mantenere e potenziare l'istituto delle posizioni organizzative;

6) Di disporre, che eventuali ulteriori risorse, non derivanti da risorse di bilancio ma conferite da altri enti per funzioni ed attività specifiche, ed all'uopo destinate, nonché le risorse allocate per fronteggiare eventuali eventi eccezionali, saranno utilizzate, previa contrattazione dei criteri con le OOSS, dalla dirigenza tecnica interessata, che provvederà anche alla relativa liquidazione e rendicontazione agli organismi interni, in sede di valutazione annuale delle attività della dirigenza (come di prassi nell'ente);

7) di dare mandato al Direttore Generale secondo le indicazioni, programmi ed obiettivi della Giunta in materia di politiche del personale affinché conduca le trattative in sede di delegazione trattante per le finalità di cui agli indirizzi rimessi nel PEG per l'anno 2011, finalizzando l'utilizzo delle risorse principalmente per incentivare il miglioramento dei servizi, l'impegno individuale e le responsabilità assunte dal personale dipendente nelle procedure, secondo quanto disposto nel contratto decentrato dell'ente e di confermare la responsabilità della Direzione Generale nel coordinamento di tutte le azioni di cui al sopradescritto preambolo, ed in particolare nel controllo periodico e finale del raggiungimento degli obiettivi e soprattutto della realizzazione delle azioni;

8) di rendere con separata votazione ad esito unanime il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza, riservandosi l'adozione di ulteriori e separati provvedimenti secondo l'andamento dei lavori della delegazione trattante in sede di discussione con le organizzazioni sindacali.

Letto, confermato e sottoscritto come appresso:


IL PRESIDENTE
F.TO FABIO MELILLI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO ADELE TRAMONTANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Provinciale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questa Provincia il giorno 03-05-2011 e rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Rieti, li 03-05-2011

IL MESSO PROVINCIALE


IL SEGRETARIO GENERALE


La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questa Provincia per 15 giorni consecutivi dal al senza opposizioni.

Rieti, li

IL MESSO PROVINCIALE

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000

Rieti, li 03-05-2011

IL SEGRETARIO GENERALE


Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000, N.267, in relazione alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per gg. 10 consecutivi dal al e per non essere stati presentati ricorsi od opposizioni a norma di legge, nei termini prescritti.

Rieti, li

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Rieti, 03-05-2011

IL SEGRETARIO GENERALE
